



---

# COMUNE DI UBOLDO

(Provincia di Varese)

## **Regolamento per la disciplina della TASSA sui RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28/05/2026  
In vigore dal 01.01.2026

**INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto e Presupposto del Regolamento</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti ed esclusioni</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetto attivo e soggetti passivi</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<b>Art. 12</b>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<b>Art. 13</b>	<i>Piano finanziario</i>
<b>Art. 14</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<b>Art. 19</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<b>Art. 20</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<b>Art. 21</b>	<i>Zone non servite</i>
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 22 bis</b>	<i>Agevolazione tariffaria a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio economico.</i>
<b>Art. 23</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 24</b>	<i>Riduzione e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
<b>Art. 25</b>	<i>Esenzioni</i>
<b>Art. 26</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>
<b>Art. 27</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
<b>Art. 28</b>	<i>Tributo giornaliero</i>
<b>Art. 29</b>	<i>Tributo provinciale</i>
<b>Art. 30</b>	<i>Riscossione</i>
<b>Art. 31</b>	<i>Dichiarazione</i>
<b>Art. 32</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<b>Art. 33</b>	<i>Funzionario responsabile</i>
<b>Art. 34</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<b>Art. 35</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<b>Art. 36</b>	<i>Accertamento con adesione</i>
<b>Art. 37</b>	<i>Riscossione coattiva</i>
<b>Art. 38</b>	<i>Importi minimi</i>
<b>Art. 39</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
<b>Art. 40</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<b>Art. 41</b>	<i>Norma di rinvio</i>
<b>Art. 42</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

## **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Art. 1**

*(Oggetto e presupposto del Regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di UBOLDO nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione tariffaria e qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), e successive modifiche ed integrazioni.
2. La presente entrata ha natura tributaria. Il Comune non ha attivato la tariffa corrispettiva prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
3. La tariffa TARI è determinata sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché secondo i criteri e le modalità definiti dalla regolazione ARERA vigente pro tempore ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. La TARI è istituita dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, ed è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
7. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, quali, ad esempio, balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, lastrici solari, cortili, giardini e parchi, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi od altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
9. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
10. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Art. 2**

*(Gestione e classificazione dei rifiuti ed esclusioni)*

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di interesse pubblico, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il Servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (TUA – Testo Unico Ambientale), dalle Leggi Regionali, dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione od obbligo di disfarsi.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Codice ambientale) così come modificato dal D.Lgs. 03/09/2020, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, norma di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti (Direttiva UE 2018/851 e Direttiva UE 2018/852). I rifiuti sono classificati, secondo l’ordine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Ai fini del presente regolamento, la definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, così classificati:
  - **Rifiuti domestici**
  - **Rifiuti non domestici**
  - **Rifiuti esterni**
6. Sono **Rifiuti domestici**, anche ingombranti, quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (sono compresi i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti anche materassi e mobili);
7. Sono **Rifiuti non domestici** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del D.Lgs n. 152/2006 (che indica i rifiuti urbani per naturalità e composizione) e prodotti dalle attività dell’allegato L-quinquies (che indica l’origine dei rifiuti urbani) del D.Lgs. n. 152/2006;
8. Sono **Rifiuti esterni** i rifiuti:
  - a) provenienti dallo spazzamento stradale e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - b) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  - c) della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - d) delle aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, rifiuti da attività cimiteriali;
9. Dalla definizione di **RIFIUTI URBANI** di cui al comma 2) **sono comunque esclusi**:
  1. Rifiuti delle utenze NON domestiche NON aventi la stessa natura e composizione di quelli domestici e NON compresi nei codici di cui all’allegato L-quater;
  2. Rifiuti della produzione, ovvero la categoria “attività industriali con capannoni di produzione” NON inclusa nell’allegato L-quinquies;
  3. Rifiuti dell’agricoltura, silvicoltura, pesca, delle fosse acquatiche e delle attività connesse (cioè quelle attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo).
10. Sono invece **RIFIUTI SPECIALI**, ai sensi del comma 3, art. 184 del D.Lgs. 152/2006, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:
  - a) Rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile;
  - b) Rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
  - c) Rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
  - d) Rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

- e) Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) Rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006,
- i) I veicoli fuori uso.
- j) Sono **RIFIUTI PERICOLOSI** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.
- k) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. "riciclaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - b. "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
  - c. "recupero", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

**Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze**, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono

pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

**Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:**

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs.30 maggio 2008, n. 117.

### **Art. 3**

*(Soggetto attivo e soggetti passivi)*

1. Il Comune costituisce il soggetto attivo della TARI con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
4. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
5. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 4**

##### *(Locali ed aree scoperte soggetti al tributo)*

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono, comunque, da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e, comunque, ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
  - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e della collettività in genere;
  - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, ecc.;
  - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, e, in via esemplificativa:
  - a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi. In sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti urbani (cosiddette aree scoperte operative, ovvero quelle sulle quali è esercitata l'attività principale del soggetto economico).

#### **Art. 5**

##### *(Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo)*

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

I. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

**Utenze domestiche:**

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) soffitte a rustico, prive di qualsiasi utenza domestica (gas, acqua, energia elettrica) e non accessibili tramite strutture fisse;
- d) unità immobiliari completamente prive di mobili, suppellettili e non allacciate ai servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica, telefonica o informatica);
- e) fabbricati danneggiati non agibili ed in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (licenza, permessi, concessioni od autorizzazioni per lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo) e per il solo periodo in cui persiste tale condizione;
- f) Superfici coperte di altezza inferiore a metri uno e centimetri settanta (mt. 1,70);

**Utenze non domestiche:**

- g) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, quali ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ed altri simili ove non si abbia - di regola - la presenza umana;
- h) locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica, telefonica o informatica) non arredati ed in relazione ai quali non risultano rilasciati atti autorizzativi per l'esercizio di attività;
- i) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti - sia ubicati in aree scoperte che in locali - ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- j) Locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- k) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

II. aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, ad esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

III. Aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, tali circostanze devono essere indicate dagli utenti nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione allegata, quale ad esempio la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono predetti provvedimenti.

**Art. 6**

*(Determinazione della superficie tassabile)*

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

2. La superficie calpestabile dei fabbricati è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

3. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 31 del vigente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione all'art. 3, commi 154 e 155, della legge 2371271996, n. 662).
4. Nella determinazione della predetta superficie tassabile non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri uno e centimetri settanta, inoltre delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc..
5. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

#### **Art. 7**

##### *(Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali)*

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 6.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	<b>SUPERFICIE ESCLUSA % abbattimento</b>
Distributori di carburanti, autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ambulatori;	<b>30%</b>
Tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita;	<b>25%</b>
Studi medici, dentisti, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie, laboratori fotografici;	<b>20%</b>

Macellerie e pescherie;	<b>15%</b>
Altre tipologie di attività produttrici di rifiuti speciali non declinate ai punti precedenti	<b>20%</b>

4. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione e a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa ed esclusiva dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di identificazione e di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

5. Al fine del permanere della riduzione superficiaria di cui al comma 3, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine di cui all'art. 31 del vigente regolamento (31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza), i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa. In alternativa, i contribuenti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dal contribuente. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti da parte della medesima attività, ovvero quelli destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque tutte le aree in cui vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

7. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare, entro il termine fissato all'art. 31 del presente Regolamento, apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero in seguito a controllo degli incaricati del Comune. La dichiarazione deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani anche di rifiuti speciali, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno.

## **Art. 8**

### *(Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo)*

1. Per le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa autorizzata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero d'energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione della quota variabile è determinata in proporzione al quantitativo di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo rispetto al quantitativo complessivo dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel medesimo anno, come risultante dalla documentazione prodotta dal contribuente.

La riduzione non può in ogni caso eccedere la quota variabile della tariffa.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposta dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno, altresì, allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione, o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si recupererà la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. La quota di tributo non dovuto, indicata nel precedente comma 1, sarà calcolata a consuntivo con sgravio e/o riduzione del tributo per l'anno in corso. Tale riduzione sarà presa come riferimento per il calcolo del tributo per l'anno successivo, salvo conguaglio.

## **Art. 9**

### *(Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche)*

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche devono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero (compresi i rifiuti indifferenziati, rifiuti urbani residui) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla

corresponsione della sola parte fissa. A tal fine la scelta deve essere vincolante per almeno 2 anni.

3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve trasmettere sia al Comune sia al gestore del servizio integrato, specifica comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto sempre dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto all'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41.

4. Alla citata comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da avviare a recupero tramite conferimento ad un operatore privato (con indicazione e distinti per codici EER) redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- Durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale facoltà;
- Copia del contratto stipulato con l'operatore privato;
- Attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti allo stesso conferiti.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente all'uscita e desumibili dal MUD o da appositi formulari di identificazione dei rifiuti. La predetta comunicazione deve essere correlata dalla attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà altresì contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono ed il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La quota variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio; nel caso di comportamenti non corretti (omessa e/o difforme rendicontazione dell'attività di recupero) il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa, indebitamente esclusa dalla tassazione.

7. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità queste utenze non domestiche di riprendere ad usufruire del servizio pubblico comunale prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, comunicandolo, entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto dall'anno successivo, al Comune ed al gestore del servizio pubblico.

8. Nella comunicazione di rientro nel servizio pubblico comunale devono essere riportate tutte le indicazioni previste al comma 5 del presente articolo.

9. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della apposita comunicazione e previa verifica da parte del gestore del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento dello stesso.

10. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 3 nel termine indicato, l'utenza non domestica è vincolata al servizio pubblico.

11. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
12. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere la quota fissa della TARI ed il TEFA, che vanno versati nei modi e termini stabiliti dalle vigenti norme ed ai sensi del vigente regolamento TARI.

#### **Art. 10**

##### *(Determinazione della tariffa del tributo)*

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13 entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, come modificato dall'articolo 43 del DL 17/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, le tariffe, anche se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 11**

##### *(Istituzioni scolastiche statali)*

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **Art. 12**

##### *(Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)*

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 nonché ai criteri e alle modalità stabiliti dalla regolazione ARERA vigente pro tempore.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo, rispetto a quello preventivato, è riportata tra le entrate nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento delle spese del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote d'esclusione per i rifiuti avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

### **Art. 13**

#### *(Piano finanziario)*

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il gestore predispose il piano economico-finanziario secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla regolazione ARERA vigente pro tempore e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la relativa validazione.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dal Comune che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.

## Art. 14

### (Articolazione delle tariffe del tributo)

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per quanto compatibili, nonché alla regolazione ARERA vigente pro tempore:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e delle deliberazioni di ARERA n. 363/2021, n. 397/2025 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158 nonché alla regolazione ARERA vigente pro tempore;
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta, soprattutto se s'intende utilizzare la facoltà prevista dal comma 652 e-bis dell'art. 1 Legge n. 147/2013.
  - c) Componenti perequative: Come previsto dalla Delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI:
    - UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura € /utenza per anno, attualmente fissata a 0,10 €/utenza per anno;
    - UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 € /utenza per anno.
    - a decorrere dal 1 gennaio 2025, in attuazione dell'art. 57 bis del Decreto Legge 124/19 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ARERA con Delibera 133/2025/R/rif, è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, attualmente pari a 6 euro/utenza. La stessa potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti<sup>1</sup>.
1. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;

2. Le componenti perequative, espresse, in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione;
3. Per "utenza" si intende l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale del 20 aprile 2017. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

### **Art. 15**

#### *(Tariffa per le utenze domestiche)*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

### **Art. 16**

#### *(Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)*

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, sono ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
2. I soggetti che sono iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione del contribuente, nel caso in cui si tratti di:
  1. anziano dimorante in casa di riposo;
  2. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salva prova contraria, il numero degli occupanti è stabilito in due unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno d'entrata in vigore del tributo, senza conguagli in caso di variazioni anagrafiche e, per le utenze domestiche non residenti, in base al criterio dettato dal precedente comma.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo,

opportunamente dettagliati nella dichiarazione prevista all'art. 31, sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per quelle che l'ufficio rileva direttamente dai registri anagrafici comunali.

8. Dopo la prima applicazione del tributo, il numero dei componenti validi per la determinazione del tributo è fissato a quello del 31 dicembre dell'anno precedente, non rilevando le variazioni che intercorrono durante l'anno.

9. Per i nuovi utenti si fa riferimento al numero dei componenti dichiarato nella denuncia di cui all'art. 31 seguente.

### **Art. 17**

*(Tariffa per le utenze non domestiche)*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

### **Art. 18**

*(Classificazione delle utenze non domestiche)*

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono tassati, secondo l'attività che vi si svolge, con riferimento all'allegato 1 a questo regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, fatte salve le dichiarazioni rese dal contribuente.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile descrizione e produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è riferita alle diverse destinazioni d'uso delle superfici.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, fatte salve le dichiarazioni agli atti dell'ufficio.

**Art. 19**

*(Obbligazione tributaria)*

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno d'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

**Art. 20**

*(Mancato svolgimento del servizio)*

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o d'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del venti per cento del tributo.

**Art. 21**

*(Zone non servite)*

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone del territorio comunale in cui è istituito ed effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. S'intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, o, se al di fuori, di fatto servite. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a mille metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata, o di fatto servita, è superiore a mille metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello d'attivazione del servizio di raccolta.

## **Art. 22**

### *(Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche)*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero: riduzione del 30%;
  - c) abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30%.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio del possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

## **Art. 22 bis**

*(Agevolazione tariffaria a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio economico)*

1. Ai sensi della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ed in particolare della deliberazione 355/2025/R/rif e del relativo Testo Unico (TUBR), è riconosciuta una agevolazione tariffaria a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio economico.
2. Il bonus sociale si applica esclusivamente alle utenze domestiche, intestatarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. I requisiti di accesso al bonus sono definiti dalla normativa nazionale e dalla regolazione ARERA, con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nei limiti e secondo le soglie tempo per tempo vigenti.
4. Il riconoscimento del bonus avviene sulla base dei dati trasmessi dall'INPS al Sistema Informativo Integrato (SII) e resi disponibili tramite il sistema SGAtè, secondo le modalità stabilite dalla regolazione vigente.
5. Il bonus è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto, senza necessità di presentazione di apposita istanza da parte dell'utente.
6. L'entità del bonus è determinata secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalla regolazione ARERA.
7. Il bonus è riconosciuto mediante riduzione degli importi dovuti nei documenti di

riscossione successivi ovvero, nei casi previsti dalla regolazione vigente, mediante erogazione diretta all'utente.

8. La copertura finanziaria del bonus sociale rifiuti è assicurata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolazione ARERA, anche mediante specifici meccanismi perequativi e di compensazione tra i soggetti del sistema. In particolare, la copertura del bonus sociale rifiuti è assicurata anche mediante la componente perequativa UR3, istituita dalla regolazione ARERA, applicata alle utenze del servizio secondo le modalità vigenti.
9. Il Comune e il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti assicurano: la corretta applicazione del bonus; la gestione dei flussi informativi con il sistema SGate; il rispetto degli obblighi informativi verso l'utenza.
10. Le modalità applicative del bonus nei casi particolari, ivi inclusi a titolo esemplificativo: utenze cessate o attivate nel corso dell'anno; variazioni della situazione ISEE; impossibilità di applicazione in bolletta; sono disciplinate dalla regolazione ARERA vigente. Morosità e compensazione bonus sociale: il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e 10.7 del Testo Unico Bonus Rifiuti TUBR). Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore (Deliberazione Arera del 14 aprile 2026 123/2026/R/Rif art. 10.7 bis).
11. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e nella regolazione ARERA vigente.

### **Art. 23**

*(Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche)*

1. Viene riconosciuta una riduzione del 10 per cento della quota variabile alle utenze domestiche residenti che effettuano in modo continuativo il compostaggio domestico del totale della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalla stessa utenza. Tale riduzione viene riconosciuta esclusivamente alle utenze domestiche adibite ad abitazione principale e residenza anagrafica del nucleo familiare e non si applica alle abitazioni tenute a disposizione, alle utenze stagionali, alle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o abitazioni di non residenti.

2. Il compostaggio domestico deve essere effettuato in modo continuativo per l'intero anno solare mediante compostiera, cumulo o altri sistemi idonei, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e ambientali vigenti. Ai fini del riconoscimento e del mantenimento della riduzione, il contribuente è tenuto a presentare annualmente apposita dichiarazione entro il 31 gennaio che vada ad attestare:

- l'effettivo svolgimento del compostaggio domestico;
- il trattamento della totalità degli scarti organici prodotti dall'utenza;
- il mancato conferimento della frazione organica al servizio pubblico

3. Alla stessa dichiarazione deve inoltre essere allegata idonea documentazione fotografica attestante l'effettiva presenza e utilizzo del sistema di compostaggio.

4. La pratica di compostaggio del solo verde derivante da sfalci, potature o manutenzione del giardino non costituisce requisito sufficiente per il riconoscimento della riduzione, fermo

restando che tali materiali possono essere compostati unitamente agli scarti organici domestici.

5. Possono essere effettuati controlli e verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettivo svolgimento del compostaggio domestico. Per ogni anno la riduzione è applicata se la dichiarazione di cui al punto 2) è trasmessa entro il 31 gennaio ed è riconosciuta mediante compensazione nella prima emissione utile ovvero mediante rimborso dell'eventuale eccedenza versata; per le dichiarazioni trasmesse oltre la data sopra indicata, l'attribuzione della riduzione decorrerà dal successivo anno. Il compostaggio domestico deve essere effettuato nel rispetto del D.M. 26 maggio 2016, delle Linee Guida regionali in materia di compostaggio domestico e delle eventuali disposizioni operative adottate dal Comune o dal gestore del servizio.

6. Il contribuente pertanto deve consentire l'accesso alla propria abitazione per le opportune verifiche che può effettuare il Comune o il gestore del servizio ai fini dell'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio.

#### **Art. 24**

*(Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive)*

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente, è ridotta del 30%, a condizione che:
  - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
  - c) nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano desumibili da quanto indicato al punto b), l'utenza non domestica non stabilmente attiva ha l'obbligo di attestare – mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – gli effettivi periodi e modalità di utilizzo dei locali e delle aree occupati (ad esempio, solo in via esemplificativa, allegando locandina dei propri corsi/attività);
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione d'inizio del possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 25**

*(Esenzioni)*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  - a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) locali e aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
  - c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
  - d) i locali, adibiti esclusivamente ad uso abitativo, per i nuclei familiari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione economica tale da non consentire il pagamento della tassa;

- e) gli esoneri, istruiti dal servizio socio-assistenziale sulla base di apposita richiesta documentata dell'interessato, dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà provvedere contestualmente a far fronte alla conseguente minore entrata;
  - f) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a cinquanta metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a sessantacinque anni, sole o con coniuge pure in età superiore a sessantacinque anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. Le esenzioni sopra indicate, eccetto i casi di cui alla lettera c), competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è determinato con apposite autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

#### **Art. 26**

*(Cumulo di riduzioni)*

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

#### **Art 27**

*(Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 25, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli dal 20 al 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, salvo quanto disciplinato dalla regolazione di ARERA vigente e protempore.

#### **Art. 28**

*(Tributo giornaliero)*

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dai contribuenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici o d'uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno (1/365), della normale tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci d'uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.

4. L'obbligo della dichiarazione d'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del citato canone.
5. In caso d'occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Al tributo giornaliero si applicano, se compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate ed eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 29**

### *TEFA*

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **Art. 30**

### *(Riscossione)*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 oppure mediante bollettino del PagoPa (piattaforma di pagamento pubblica dello Stato Italiano realizzata per digitalizzare i pagamenti verso tutte le Pubbliche Amministrazioni).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene altresì gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché le informazioni richieste dalla regolazione ARERA vigente pro tempore in materia di trasparenza e qualità del servizio, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, ferme restando le scadenze di pagamento, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può riceverne copia cartacea recandosi presso l'ufficio tributi del Comune, previo appuntamento concordato telefonicamente.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere eseguito, previo avviso da inviarsi a cura dell'ufficio competente, secondo le disposizioni di cui all'art.13 del D.L. n° 201 del 06.12.2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n° 34 del 30.04.2019, convertito nella Legge n° 58/2019, nei termini seguenti:

- a) il 50% dell'importo annuale entro la prima rata, come stabilita dalla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
- b) il 25% dell'importo annuale entro la seconda rata, come stabilita dalla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento
- c) il 25% dell'importo annuale entro la terza rata, come stabilita dalla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento a titolo di saldo della Tari dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato con le rate di acconto

E' consentito che il contribuente esegua il pagamento in una unica rata, che coincide con la scadenza indicata per l'esecuzione della rata a saldo

E' facoltà del Comune inviare ai contribuenti un avviso interamente calcolato in base alle tariffe dell'anno di riferimento, fatta salva la condizione che le medesime siano state approvate e pubblicate entro la scadenza della prima rata di acconto.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a quarantanove centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale è inferiore ad euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche del contribuente, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, riscosso, viene eseguito secondo le modalità previste al comma 3 dell'art. 29 del presente regolamento. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso d'accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **Art. 31** *(Dichiarazione)*

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 90 giorni solari dalla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere

agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione assume anche valore di attivazione del servizio, ai sensi del del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

4. I soggetti obbligati consegnano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata di norma per posta elettronica o a mezzo PEC allegando fotocopia del documento d'identità, a mezzo posta o a mano presso l'ufficio tributi del Comune previo appuntamento concordato telefonicamente. La denuncia s'intende consegnata alla data di spedizione in caso di invio per posta elettronica, alla data di consegna in caso d'invio per PEC, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso d'invio postale, all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non avvengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari da quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione, reperibile sul sito istituzionale in formato stampabile o presso lo sportello fisico, sia originaria sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali o superfici;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data d'inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO e descrizione dell'attività, recapito postale e indirizzo di posta elettronica, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo d'ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data d'inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi d'invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree, oltre al nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio del contribuente per l'invio dell'eventuale conguaglio, deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine dei 90 giorni solari il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante in seguito a dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 10.. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1 o comunque entro sei mesi dal decesso.
11. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste indirizzate ai contribuenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

## **Art. 32**

### *(Rimborsi e compensazione)*

1. Il contribuente può presentare all'ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 31, una richiesta di informazione o un reclamo scritto inerenti la TARI, ovvero una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'articolo 30.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale, secondo le modalità previste dal TQRIF.
3. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile o tramite rimborso.  
Resta salva la facoltà del comune di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Il Comune provvederà al rimborso di norma entro centoventi giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta e comunque entro il termine di centottanta giorni solari previsto ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296/2006.

5. Per quanto riguarda la compensazione, si rinvia al Regolamento per la gestione delle entrate comunali.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
8. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta secondo le modalità previste del TQRIF.

### **Art. 33**

*(Funzionario responsabile)*

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 34**

*(Verifiche ed accertamenti)*

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del tributo, dando un preavviso al contribuente di almeno sette giorni naturali e consecutivi, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con il quale può stipulare apposite convenzioni;
  - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni rilasciate ai fini del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività d'accertamento del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso d'accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso d'accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi d'accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24) o con altre modalità da indicare negli avvisi stessi.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o in seguito a sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 35**

#### *(Sanzioni ed interessi)*

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia tributaria.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

**Art. 36**

*(Accertamento con adesione)*

1. Per gli avvisi di accertamento TARI si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale delle entrate e della relativa normativa vigente in materia di accertamento con adesione.

**Art. 37**

*(Riscossione coattiva)*

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, si procederà, secondo le procedure previste dalla normativa vigente
2. Per gli avvisi esecutivi, la riscossione coattiva è effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione delle entrate degli enti locali.

**Art. 38**

*(Importi minimi)*

1. Non si procede all'invio di avviso di pagamento o al rimborso qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare sia inferiore o pari ad € 12,00 (euroodicivirgolazero), ad eccezione della TARI giornaliera.
2. Non si procede alla notifica di avvisi d'accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 20,00, (euroventivirgolazero) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 39**

*(Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni)*

1. Ai debitori che si trovino in difficoltà economiche, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni degli avvisi di pagamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) l'ulteriore dilazione è concessa agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) l'ulteriore dilazione è concessa ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due (2) anni antecedenti a quello di riferimento.
  - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
  - d) la richiesta di ulteriore dilazione deve essere presentata non oltre dieci (10) giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende dilazionare;
  - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
  - f) sull'importo soggetto ad ulteriore dilazione sono applicati gli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 32;
  - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate oggetto di dilazione, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore dilazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di

accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

h) Le modalità di rateizzazione sono definite nel rispetto degli standard previsti dalla regolazione ARERA in materia di qualità del servizio (TQRIF).

2. Per quanto non disciplinato al comma 1 del presente articolo si applica quanto previsto dal Regolamento per la gestione delle entrate comunali.

#### **Art. 40**

*(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 41**

*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legislative e regolamentari vigenti relative alla disciplina della TARI e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed in particolare i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### **Art. 42**

*(Entrata in vigore e norme finali)*

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

**ALLEGATO 1**

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo e caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche , istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

**ALLEGATO 1 - sottocategorie**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

**Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Scuole da ballo  
Sale da gioco  
Sale da ballo e da divertimento  
Musei e gallerie pubbliche e private  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Aree scoperte in uso  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

**Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri**

Cinema  
Teatri  
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.  
Locali destinati a congressi convegni

**Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.  
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio  
Magazzino deposito in genere senza vendita  
Magazzini deposito di stoccaggio  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

**Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

**Sottocategoria 5 - Stabilimenti balneari**

Stabilimenti balneari

**Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni**

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

**Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante**

Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante)

agriturismo con ristorante e pernottamento

**Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

**Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo**

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

**Sottocategoria 10 - Ospedali**

Ospedali

**Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie**

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie funebri

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

**Sottocategoria 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali**

Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi ragioneria  
Studi sanitari  
Studi privati

**Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

**Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Edicole giornali  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari  
Tabaccherie  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Negozi vendita giornali  
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Sottocategoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi  
Antiquariato  
Negozi di filatelia e numismatica  
Aree scoperte in uso negozi ecc.  
Ceramica  
Vetri e specialità veneziane  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Tessuti  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

Locali e aree mercati beni non alimentari  
Aree scoperte in uso  
Banchi di beni non alimentari  
Centro tatuaggi

**Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

**Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi  
Falegnamerie  
Legatorie  
Marmista  
Riparatori elettrodomestici e simili  
Aree scoperte in uso

**Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Autofficine  
Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Aree scoperte in uso

**Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

**Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

**Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self-service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo senza pernottamento  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso

**Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie**

Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense  
Birrerie  
Osterie senza cucina  
Hamburgerie

**Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar  
Caffè  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Aree scoperte in uso  
Gelaterie senza produzione  
Pasticcerie senza produzione

**Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere  
Negozi generi alimentari  
Panifici  
Latterie  
Macellerie  
Salumerie  
Pollerie  
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso  
Bottiglierie, vendita vino  
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari  
Locali vendita ingrosso generi alimentari

**Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.

**Sottocategoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura  
Pescherie  
Pizza al taglio, Piadineria, Kebab  
Aree scoperte in uso  
Negozi di fiori

Locali vendita serre

**Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti**

Ipermercati di generi misti

**Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari**

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

**Sottocategoria 30 - Discoteche, night club**

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

## Allegato L-quater – D.Lgs. 116/2020

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183,  
comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Indica i rifiuti urbani per naturalità e composizione

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da</i>	<i>200128</i>

	<i>quelli di cui alla voce 200127</i>	
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**Allegato L-quinquies del D.Lgs. 116/2020**  
**Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di**  
**cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

**Indica l'origine/provenienza dei rifiuti urbani**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.